Quesito N.1

Nell'avviso pubblico finalizzato all'individualizzazione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione con il comune di Catanzaro per la presentazione della proposta progettuale destinata al contrasto del degrado sociale delle periferie ed alla promozione della partecipazione - p.art.e.c.i.p.o. programmi articolati e coordinati in periferie organizzateal punto 5.2 (Requisiti di ordine specifico) fra i requisiti di capacità tecnica si richiama una generica certificazione di qualità. Atteso che in un procedimento di co-progettazione, secondo il richiamato Codice del Terzo Settore, gli ets non sono obbligati ad essere in possesso una Certificazione di qualità, considerato che sul Bando regionale fra i requisiti degli Ets non si fa cenno a tale certificazione obbligatoria, considerando che fra i criteri di valutazione non si fa cenno al possesso di tale certificazione e che fra la documentazione richiesta (da allegare) non si fa menzione di copia di tale Certificato, si chiedono delucidazioni in merito, atteso che tale aspetto provocherebbe l'esclusione automatica della stragrande maggioranza degli Ets che hanno sede operativa sul territorio comunale.

Risposta

L'Avviso Regionale stabilisce che i Comuni possano selezionare, con procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione ai sensi del codice del terzo settore, uno o più ETS con i quali avviare la programmazione concertata degli interventi previsti dall'Avviso P.Art.E.C.I.P.O e che comporranno il partenariato di progetto. Non specifica, tuttavia, i requisiti che i medesimi devono possedere per partecipare alla procedura, rimessi all'autonoma determinazione del Comune in relazione all'esigenza di individuare partner progettuali in possesso della necessaria esperienza, competenza e capacità progettuale.

In tal senso il possesso, quale requisito di capacità tecnica, della certificazione di qualità, ovvero l'attestazione del sistema di gestione della qualità dell'organizzazione e dei propri servizi, effettuata da un organismo indipendente, dimostra l'impegno dell'Ente del Terzo Settore ai fini della coerenza, il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e la soddisfazione dell'utenza destinataria degli stessi.

Tanto premesso - per la rilevanza delle capacità progettuali, economiche e strumentali che la partecipazione all'Avviso richiede, compresa la fase di attuazione degli interventi, in caso di finanziamento del progetto che sarà presentato - la partecipazione da parte della stragrande maggioranza degli ETS che hanno la sede operativa sul territorio comunale, potrebbe avvenire eventualmente ed esclusivamente in Associazione Temporanea di Scopo.

In tal caso, ci si potrà avvalere di quanto previsto dall'art. 6, lett. c) dell'Avviso ai sensi del quale "*infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico- professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ente del Terzo settore designato come capogruppo/mandatario"*, con ciò intendendosi che il requisito della certificazione di qualità potrà essere posseduto anche soltanto dal soggetto capogruppo.

Si specifica ulteriormente che, trattandosi di requisito di partecipazione non può rientrare tra i criteri di valutazione dei progetti da presentare e non è richiesta la trasmissione di copia tra la documentazione da allegare, potendo essere il possesso autocertificato nella domanda di partecipazione.